

D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5773
Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo «Aua Point» in sostituzione dell'allegato alla d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4027

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale [...]»

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare:
 - l'art. 30 comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 01 gennaio 2007, la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo;
- la l.r. n. 11/2020 che prevede «Al fine di favorire il coordinamento e la semplificazione delle attività di controllo degli enti e dei soggetti competenti in materia ambientale, la Giunta regionale adotta uno o più atti di indirizzo per la programmazione e la razionalizzazione dei controlli delle attività soggette ad autorizzazione unica ambientale (AUA)».

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. n. 983 del 11 dicembre 2018 «disciplina delle attività cosiddette «in deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «norme in materia ambientale sul territorio regionale» e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera;
- la d.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2481 «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale»;
- d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4027 Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell'applicativo «AUA Point» e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA)» che ha aggiornato e sostituito la suddetta delibera;

Dato atto che, nell'ambito di una serie di azioni volte alla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti ambientali, con le sopra richiamate d.g.r. 2461/2019 e d.g.r. 4027/2020:

- è stato messo a disposizione, a partire dal 1 gennaio 2020, l'applicativo «AUA Point» gestito da ARPA Lombardia e finalizzato all'acquisizione dei dati degli autocontrolli in materia di emissioni in atmosfera e scarichi previsti dalle autorizzazioni ambientali e trasmessi dalle Aziende, secondo le indicazioni riportate nell'allegato alla suddetta delibera;
- i principali obiettivi di AUA POINT sono quelli di favorire una raccolta sistematica dei dati degli autocontrolli ai fini di uniformare e agevolare lo scambio delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti e consentire le elaborazioni dei dati da parte delle Enti competenti al fine di supportare sia le attività di controllo, che quelle di pianificazione e programmazione;
- il caricamento dei dati degli autocontrolli, ove previsto nelle autorizzazioni ambientali, andrà progressivamente a sostituire la trasmissione a mezzo PEC degli stessi dati da parte dei Gestori, in una logica di semplificazione anche per le imprese;
- è stata rilevata, ai fini della messa a regime dell'applicativo «AUA POINT», la necessità di prevedere un congruo periodo di sperimentazione (ulteriormente prorogato anche in relazione all'emergenza COVID), finalizzato a garantire l'adeguata formazione ed informazione dei soggetti coinvolti;
- è stato stabilito che, a valle di tale periodo di sperimentazione, Regione Lombardia avrebbe indicato la data a partire dalla quale sarebbe stato obbligatorio il caricamento dei

dati sull'applicativo AUA POINT;

Considerato che:

- nell'ambito del suddetto periodo di sperimentazione è stato effettuato, da Scuola per L'Ambiente, un percorso di informazione e formazione rivolto a tutti i soggetti interessati dall'utilizzo dell'applicativo, sia privati (Gestori, professionisti ed associazioni di categoria), sia pubblici (funzionari di Provincia/CMMI, ATO ed ARPA Lombardia);
- contestualmente sono state implementate ulteriori funzionalità e specifiche al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo;
- Regione Lombardia, in raccordo con ARPA Lombardia, ha monitorato lo stato di utilizzo dell'applicativo durante la fase di sperimentazione;

Preso atto che, sulla base dei riscontri emersi a seguito del suddetto periodo di sperimentazione e delle ulteriori migliorie apportate al sistema, vi siano i presupposti per incrementare, sebbene in via progressiva, l'utilizzo dell'applicativo anche al fine di sfruttarne a pieno le potenzialità di raccolta ed elaborazione dati,

Ricordato che:

- l'esercizio degli impianti e delle attività rientranti nel campo di applicazione di AUA POINT, è disciplinato dalle prescrizioni - ivi inclusa l'eventuale necessità di effettuare gli autocontrolli e di trasmetterne i relativi esiti - contenute nelle autorizzazioni ambientali;
- le autorizzazioni ambientali possono essere «sito specifiche» (come nel caso dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dell'autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazioni rifiuti ex art. 208 del d.lgs 152/2006 e delle autorizzazioni uniche 'FER') o di carattere generale, come quelle adottate ai sensi dei c.2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006;

Dato atto altresì che, per quanto concerne le attività soggette ad autorizzazione di carattere generale presenti in Regione Lombardia, il punto 28 dell'allegato 1 alla d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 «Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06» già prevede che, per gli impianti autorizzati ai sensi della stessa delibera, i risultati degli autocontrolli periodici, qualora previsti dagli specifici allegati tecnici, siano inseriti all'interno dell'applicativo AUA POINT (all'epoca denominato «AIDA 2») secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di Regione Lombardia;

Ritenuto necessario, sulla base delle considerazioni sopra espresse:

- di stabilire che l'utilizzo dell'applicativo AUA POINT in modalità vincolante sia esplicitamente disciplinato nelle autorizzazioni che regolano l'esercizio delle attività rientranti nel campo di applicazione dell'applicativo;
- di prevedere un adeguato periodo di tempo per procedere al progressivo aggiornamento delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti;

Ritenuto, pertanto opportuno, sulla base delle considerazioni di cui sopra, definire un calendario volto a stabilire le tempistiche a partire dalle quali le autorizzazioni che regolano l'esercizio delle attività, potranno esplicitamente prevedere il caricamento dei dati degli autocontrolli (ove previsti) sull'applicativo, in luogo della trasmissione «tradizionale».

Dato atto che la proposta di definire un calendario finalizzato a disciplinare il progressivo utilizzo vincolante dell'applicativo AUA POINT è stata condivisa con tutti i soggetti interessati (Province/Città Metropolitane, ARPA Lombardia, Associazioni di categoria dei settori industriali e artigianali) nell'ambito del tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera del 27 ottobre scorso;

Preso atto del documento «Aggiornamento dei criteri per l'utilizzo e la messa a regime dell'applicativo AUA POINT» definito da Regione Lombardia in accordo con ARPA Lombardia, che aggiorna i criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo AUA POINT approvati con la precedente d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4027, prevedendo - in particolare - l'introduzione del calendario per delineare la progressiva messa a regime dell'applicativo;

Considerato, altresì, che la messa a regime dell'applicativo e la conseguente possibilità di acquisire e scambiare i dati degli autocontrolli tra gli Enti coinvolti nei procedimenti consentirà di monitorare l'andamento della qualità delle emissioni e le prestazioni delle aziende, ottimizzando le attività di controllo delle

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 29 dicembre 2021

stesse, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 21 della l.r. 11/2020 in materia di razionalizzazione delle attività di controllo delle aziende soggette ad AUA;

Dato atto che, sulla base di quanto già stabilito nella d.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2481:

- il caricamento dei dati sull'applicativo sostituisce la trasmissione dei dati all'Autorità competente, al Comune e all'ARPA;
- i Gestori dovranno comunque conservare presso l'azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra riportate:

- aggiornare i criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo AUA POINT tramite l'approvazione dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo - in particolare - l'introduzione di un calendario volto a stabilire le tempistiche a partire dalle quali le autorizzazioni che regolano l'esercizio delle attività, potranno esplicitamente prevedere il caricamento dei dati degli autocontrolli (ove previsti) sull'applicativo, in luogo della trasmissione tradizionale;
- stabilire che il suddetto allegato sostituisca integralmente l'allegato di cui alla d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4027 dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- stabilire, in raccordo con quanto contenuto al punto 28 dell'allegato 1 alla D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 «Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06» che, per gli impianti autorizzati ai sensi della stessa delibera, i risultati degli autocontrolli periodici, qualora previsti dagli specifici allegati tecnici, dovranno essere inseriti all'interno dell'applicativo AUA POINT, secondo le tempistiche definite nell'allegato 1 al presente provvedimento;
- stabilire che le Autorità Competenti, nell'ambito degli ordinari processi di rilascio, rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni ambientali rientranti nel campo di applicazione di AUA POINT, recepiscano le indicazioni del presente provvedimento, favorendo - nei casi in cui sia prevista la trasmissione dei dati di autocontrollo agli Enti - l'utilizzo dell'applicativo AUA POINT, secondo il calendario di cui all'allegato;
- demandare alla competente Struttura della DG Ambiente e Clima, in raccordo con ARPA Lombardia, il monitoraggio dell'utilizzo dell'applicativo e la messa a disposizione di ulteriori chiarimenti o specifiche nonché la messa a disposizione di ulteriori specifiche o chiarimenti;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 09.02 punto 196 - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE

Vista la l.r.n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di aggiornare i criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo AUA POINT tramite l'approvazione dell'allegato «aggiornamento dei criteri per l'utilizzo e la messa a regime dell'applicativo AUA POINT» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che il suddetto allegato sostituisce integralmente l'allegato di cui alla d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4027 dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di stabilire che il caricamento dei dati sull'applicativo sostituisce la trasmissione dei dati all'Autorità competente, Comune e ARPA;

4. di stabilire che i Gestori dovranno comunque conservare presso l'azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

5. di stabilire, in raccordo con quanto contenuto al punto 28 dell'allegato 1 alla d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 «Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06» che, per gli impianti autorizzati ai sensi

della stessa delibera, i risultati degli autocontrolli periodici, qualora previsti dagli specifici allegati tecnici, vengano inseriti all'interno dell'applicativo AUA POINT, secondo le tempistiche definite nell'allegato 1 al presente provvedimento;

6. di stabilire che le Autorità Competenti, nell'ambito degli ordinari processi di rilascio, rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni ambientali rientranti nel campo di applicazione di AUA POINT, recepiscano le indicazioni del presente provvedimento, favorendo - nei casi in cui sia prevista la trasmissione dei dati di autocontrollo agli Enti - l'utilizzo dell'applicativo AUA POINT, secondo il calendario definito nell'allegato di cui al punto 1;

7. di demandare alla competente Struttura della DG Ambiente e Clima, in raccordo con ARPA Lombardia, il monitoraggio dell'utilizzo dell'applicativo e la messa a disposizione di ulteriori chiarimenti o specifiche circa l'utilizzo dello stesso;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico di Regione Lombardia;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Enrico Gasparini

----- • -----

ALLEGATO

Aggiornamento dei criteri per l'utilizzo e la messa a regime dell'applicativo AUA POINT

1. Premessa

Con la dgr 18 novembre 2019 - n. XI/2481, nell'ambito di una serie di azioni volte alla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti ambientali, è stato messo a disposizione delle Aziende e delle Autorità competenti in materia ambientale l'applicativo "AUA Point" finalizzato all'acquisizione dei dati degli autocontrolli in materia di emissioni in atmosfera e scarichi previsti dalle autorizzazioni ambientali e trasmessi dalle Aziende, secondo le indicazioni riportate nell'allegato alla suddetta delibera.

Con la stessa è stata disposta la necessità di prevedere un congruo periodo di sperimentazione [ulteriormente prorogato, con la successiva D.g.r. 14 dicembre 2020 - n.4027, anche in relazione all'emergenza COVID], finalizzato a garantire l'adeguata formazione ed informazione dei soggetti coinvolti e stabilito che successivamente, sulla base degli esiti del suddetto periodo di sperimentazione, sarebbe stata definita da Regione Lombardia la data a partire dalla quale sarebbe diventato 'obbligatorio' il caricamento dei dati sull'applicativo.

A valle dei due anni in cui l'applicativo è stato utilizzato in via sperimentale, considerato che:

- è stato effettuato nel 2020, da Scuola per L'Ambiente, un percorso di informazione e formazione rivolto a tutti i soggetti interessati dall'utilizzo dell'applicativo, sia privati (Gestori, professionisti ed associazioni di categoria), sia pubblici (funzionari di Provincia/CMMI, ATO ed ARPA Lombardia);
- ad oggi sono già più di un migliaio le utenze registrate sull'applicativo;
- sono state implementate ulteriori funzionalità al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo;

si ritiene che vi siano i presupposti sufficienti per procedere ad una progressiva estensione dell'utilizzo dell'applicativo, tenendo conto degli aspetti tecnico-amministrativi che regolano i vari regimi autorizzativi degli impianti/attività ricadenti nel campo di applicazione di "AUA POINT".

Ricordato, altresì, che l'esercizio degli impianti/attività rientranti nel campo di applicazione di AUA POINT, è disciplinato dalle prescrizioni - ivi inclusa l'eventuale necessità di effettuare gli autocontrolli e di trasmetterne i relativi esiti - contenute nelle Autorizzazioni di carattere generale definite da Regione Lombardia ai sensi dei c.2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs 152/2006, o da autorizzazioni "espresse" rilasciate dalle Province/Città metropolitana (per quanto concerne le AUA, le autorizzazioni ex art. 269, le autorizzazioni ex art. 208 e le autorizzazioni 'FER'), è necessario che l'utilizzo dell'applicativo AUA POINT venga recepito nelle suddette autorizzazioni.

In ragione di ciò, come meglio descritto nel successivo paragrafo 2, si è ritenuto di definire un calendario che stabilisce **le tempistiche a partire dalle quali le autorizzazioni generali o espresse, potranno esplicitamente prevedere il caricamento dei dati degli autocontrolli (ove previsti) sull'applicativo, in luogo della trasmissione 'tradizionale' (generalmente a mezzo PEC)**. L'utilizzo dell'applicativo AUA POINT diverrà pertanto vincolante solo nel momento in cui verrà previsto nelle autorizzazioni che regolano l'esercizio delle attività.

Sulla base di queste logiche e ritenendo opportuno garantire un adeguato termine sia per procedere al progressivo aggiornamento delle autorizzazioni, sia per garantire un ulteriore fase di formazione/informazione di tutti gli operatori, è stato definito il calendario di cui al paragrafo 2, che individua **le tempistiche a partire dalle quali potrà essere previsto l'utilizzo di AUA POINT nelle autorizzazioni.**

Per quanto concerne l'anno 2022, il caricamento dei dati su AUA POINT è previsto per il solo ambito delle attività soggette ad autorizzazioni in deroga alle emissioni ex art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs 152/2006, in attuazione di quanto già previsto nella al punto 28¹ dell'allegato 1 alla D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 "Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06

In ragione di quanto sopra, di seguito si aggiornano gli indirizzi contenuti nell'allegato tecnico di cui alla dgr 18 novembre 2019 - n. XI/2481.

2. Utilizzo applicativo e calendario progressiva obbligatorietà

2.1 calendario utilizzo obbligatorio

L'utilizzo di AUA POINT potrà essere previsto nelle autorizzazioni – e diventare di conseguenza vincolante - secondo il seguente calendario che tiene conto del regime autorizzativo delle attività e della tipologia di dati da inserire sulla base di quelli, ad oggi, implementati nell'applicativo (vedasi successivi paragrafi 3 e 4).

ANNO	REGIME AUTORIZZATIVO	DATI da INSERIRE
2022 (scad. inserimento 31.3.2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 d.lgs. 152/2006 (extra AUA) ai sensi della dgr 983/2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissioni in atmosfera convogliate • Bilancio di massa (COV) ex art.272 (se previsto) • Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (all.32)
2023 (scad. inserimento 31.3.2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 d.lgs. 152/2006 (extra AUA) • Autorizzazione emissioni 269 • AUA contenenti scarichi industriali² ("scheda A") e/o emissioni in atmosfera 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissioni in atmosfera convogliate • Bilancio di massa (COV) ex art. 272 (se previsto) • Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (all.32)

¹ dgr 983/2018, allegato 2 p.to 28 "risultati degli autocontrolli periodici, qualora previsti dagli specifici allegati tecnici, dovranno essere inseriti all'interno dell'applicativo AIDA 2.0, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di Regione Lombardia. Fino a tale data, fatta eccezione per le analisi di messa a regime ove previste, i risultati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità Competenti e di Controllo".

	("scheda C o D"), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006.	<ul style="list-style-type: none"> • Piano Gestione solventi (se previsto) • scarichi acque industriali
2024 (scad. inserimento 31.3.2025)	Tutte: <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 d.lgs. 152/2006 (extra AUA) • Autorizzazione emissioni 269 • AUA contenenti scarichi industriali³ ("scheda A") e/o emissioni in atmosfera ("scheda C o D"), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006. • autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili); • autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti); • autorizzazione ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali); 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissioni in atmosfera convogliate • Bilancio di massa COV ex art. 272 (se previsto) • Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (all.32) • Piano Gestione solventi (se previsto) • scarichi acque industriali • scarichi acque meteoriche⁴

tabella 1 – calendario utilizzo AUA POINT obbligatorio

Note alla tabella

- **ANNO:** si intende l'anno solare a partire dal quale sarà previsto, prevedendolo esplicitamente nelle autorizzazioni, il caricamento su AUA POINT i dati degli autocontrolli (se previsti e rientranti nel campo di applicazione di cui al §4) per le tipologie di attività e di dati indicati nelle ulteriori colonne, tenuto conto che il caricamento dei dati si deve concludere entro il 31 marzo dell'anno successivo (par. §6). *A titolo esemplificativo: anno '2022' sta ad indicare che devono essere caricati i dati di autocontrolli relativi all'anno solare 2022 (effettuati quindi tra il 1° gennaio 2022 ed 31 dicembre 2022); tale inserimento viene effettuato in coerenza con le tempistiche definite nell'autorizzazione e comunque potrà essere effettuato entro il 31 marzo 2023.*
- **REGIME AUTORIZZATIVO:** si intende il regime autorizzativo (sulla base di quanto previsto al successivo §3) cui sono sottoposti gli impianti per cui vige l'obbligo di inserimento dei dati su AUA POINT. *A titolo esemplificativo, per il 2022, l'obbligo di compilazione sarà limitato alle attività autorizzate "in deroga" alle emissioni in*

⁴ la sezione relativa agli scarichi di acque meteoriche sarà disponibile solo a partire dal 2024. fino a tale periodo tali dati non saranno da caricare sull'applicativo.

atmosfera ex art. 272 c.2 d.lgs. 152/2006 "extra AUA", ossia secondo la procedura di cui alle d.g.r. 983/2018 (o la d.g.r. 8823/2008) e non all'interno dell'AUA di cui al DPR 59/2013.

Per il 2023 tale obbligo sarà esteso alle autorizzazioni "in deroga" ai sensi dell'art. 272 c.2 rilasciate all'interno dell'AUA, nonché alle autorizzazioni "ordinarie" alle emissioni ai sensi dell'art.269 (siano che queste siano rilasciate all'interno dell'AUA o meno).

A partire dal 2024 l'obbligo sarà esteso a tutti gli impianti soggetti a tutti i regimi autorizzativi inclusi nel campo di applicazione (§3).

- **DATI da INSERIRE:** si intendono le tipologie di dati (sulla base di quanto previsto al successivo §4))

Al di là di quanto riportato nel calendario di cui sopra, è sempre consentito l'utilizzo "volontario" dell'applicativo AUA POINT anche per tutte le restanti attività (§3) e per tutte le tipologie di dati (§4) ricadenti nell'ambito di applicazione del provvedimento, anche se non espressamente richiesto nelle autorizzazioni. In ogni caso (sia nel caso in cui sia "esplicitato", sia nel caso in cui sia "volontario") il caricamento dei dati degli autocontrolli su AUA POINT sostituisce la trasmissione dei medesimi dati (ove prevista) agli Enti.

2.2 specifiche caricamento dati per attività soggette ad autorizzazione 272 c.2 d.lgs 152/2006

A partire dal 2022, l'utilizzo dell'applicativo sarà obbligatorio **esclusivamente per le attività autorizzate in regime di Autorizzazione in deroga alle emissioni ex. art. 272 commi 2 e 3, ai sensi della D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983.** I dati da inserire su AUA POINT saranno quelli relativi alle emissioni in atmosfera (convogliati e/o bilanci utilizzo COV) relativi a **campionamenti effettuati a partire da gennaio 2022.**

Al riguardo, si specifica che:

- 1) l'obbligo è relativo agli impianti/attività **autorizzate ai sensi dell'art. 272 c.2 del d.lgs. 152/2006** secondo i procedimenti di cui alla d.g.r. 983/2018 (o d.g.r. 8832/2008) e disciplinati dai rispettivi allegati tecnici; **l'obbligo non vige nel caso in cui tale autorizzazione è stata acquisita all'interno dell'AUA.**
- 2) i dati da caricare sono quelli riferiti **all'anno solare 2022** le cui attività di campionamento/analisi (o calcolo, nel caso del bilancio COV) sono state effettuate **tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022;**
- 3) i dati per cui vige l'obbligo di inserimento possono essere, sulla base di quanto previsto nello specifico allegato tecnico di riferimento:
 - a. **analisi di messa a regime** degli impianti nuovi: in questo caso i dati dovranno essere caricati su AUA POINT secondo le **tempistiche previste negli allegati tecnici** (vedasi successivo §6);
 - b. **analisi periodiche** relative alle emissioni convogliate o diffuse (lavorazione meccaniche allegato 32); tali dati devono essere caricati **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello del campionamento (per i dati 2022, entro il 31 marzo 2023)

- c. **bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV**, qualora previsti nell'allegato tecnico di riferimento; tali dati, redatti con frequenza annuale con periodo di riferimento 1° gennaio - 31 dicembre, devono essere caricati **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di indagine (per i dati 2022, entro il 31 marzo 2023).
- 4) le attività **sotto la "soglia massima"**, ove individuata dall'allegato tecnico di riferimento, **non** sono tenute a compilare AUA POINT, non essendo tenute ad effettuare analisi di messe a regime, né periodiche;
- 5) **l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo AUA POINT non inficia la frequenza biennale delle analisi**: nel caso di analisi da effettuarsi con cadenza biennale, sarà obbligatorio caricare sull'applicativo AUA POINT le analisi degli anni in cui il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio (es. se le analisi sono state effettuate nel 2021, nel 2022 l'azienda non sarà tenuta ad effettuarle e quindi caricare dati su AUA POINT).

Restano valide le ulteriori indicazioni di carattere generale contenute nei successivi paragrafi.

3. Campo di applicazione dell'applicativo AUA POINT

Il campo di applicazione comprende le aziende/stabilimenti:

- dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali⁵ ("scheda A") e/o emissioni in atmosfera ("scheda C o D"), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006.
- autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
- autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);
- autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti);
- autorizzazione ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);

Le scadenze per l'obbligatorietà di compilazione sono riportati nella tabella di cui al §2.1

Oltre ai casi particolari indicati nel paragrafo "Dati da inserire", sono escluse dal campo di applicazione e quindi dall'obbligo di compilazione:

- le attività classificate ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.lgs. 152/2006;
- le attività in deroga (art.272 c.2) non soggette a monitoraggio delle emissioni per ragioni di soglie di consumi/materie prime (i cosiddetti "sottosoglia");
- gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;

- attività con scarichi esclusivamente domestici o assimilati, anche nel caso siano recapitate in ambiente;

4. Dati da inserire

Ai fini dell'inserimento dati si deve tener conto dei seguenti criteri:

- 1) I dati da inserire sono quelli esplicitamente richiesti nel piano di monitoraggio dell'autorizzazione/allegato tecnico (eventualmente non soggetto a limite) e già codificati (menu a tendina) nell'applicativo. Gli esiti analitici di eventuali ulteriori parametri legati allo stesso scarico/emissione non contemplati nell'applicativo potranno essere tenuti a disposizione presso l'Azienda per eventuali richieste da parte delle Autorità competenti/di controllo.
- 2) L'applicativo presenta tre SEZIONI DI AUTOCONTROLLO, da compilare in base alla tipologia di autorizzazione; l'inserimento viene effettuato selezionando, tra le sezioni disponibili, quelle di interesse, attraverso finestre e/o maschere che guidano alla compilazione dei dati.

Nell'applicativo dovranno essere inseriti esclusivamente le informazioni di seguito specificate:

- ✓ **SCARICHI** - da compilare nel caso in cui l'autorizzazione preveda il monitoraggio periodico allo scarico idrico di tipo industriale (compreso il caso dello scarico misto in cui però sia presente un contributo di scarico industriale) in CIS o in fognatura. Non è previsto, fino al 2024, l'inserimento di eventuali dati di monitoraggio relativi a scarichi di acque meteoriche (incluse prime piogge); non sono altresì soggette al caricamento le acque derivanti da pompe di calore, acque derivanti da pozzi di sbarramento in aree oggetto di bonifica, acque domestiche o assimilate alle domestiche, anche nel caso siano recapitate in ambiente;
- ✓ **EMISSIONI IN ATMOSFERA**: da compilare nel caso in cui il provvedimento preveda il monitoraggio periodico alle emissioni in atmosfera convogliate (camini)
Nel caso di impianto nuovo i dati relativi alle analisi di **messa a regime** andranno anch'essi inseriti nell'applicativo specificando nel campo note "Analisi di messa a regime". Nel caso di analisi di messa a regime ai sensi dell'art. 269 c.6 del d.lgs. 152/2006, dovrà essere caricata sull'applicativo – nell'apposita sezione - la documentazione a corredo dei dati, ossia la relazione tecnica di accompagnamento ed i report di analisi.

Nella medesima sezione dovranno essere caricati, se previsti gli esiti relativi ai seguenti autocontrolli:

- i bilanci di massa previsti dalle autorizzazioni in deroga alle emissioni ex art. 272 del d.lgs. 152/2006;
 - il calcolo delle emissioni diffuse per le lavorazioni meccaniche (all.32 attività in deroga ex art. 272).
- ✓ **PIANO GESTIONE SOLVENTI**: da compilare nel caso in cui l'autorizzazione preveda la compilazione del Piano Gestione Solventi (ex art.275 d.lgs. 152/06);

- 3) I dati per cui non è previsto l'inserimento su "AUA POINT" dovranno, essere gestiti secondo le seguenti modalità in funzione di quanto riportato nell'autorizzazione specifica o "generale":
- o nei casi in cui è esplicitamente previsto nell'autorizzazione, i dati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi agli Enti secondo le tempistiche e con le modalità già in uso sul territorio in questione; rientrano in questa casistica, a titolo esemplificativo i *dati relativi agli scarichi diversi da quelli di processo (quali quelli derivanti da acque meteoriche soggette a regolamento regionale n.4/2006)*;
 - o Nei casi in cui non è prevista la trasmissione dei dati agli Enti, gli stessi saranno tenuti a disposizione presso l'Azienda;

Non è inoltre previsto il caricamento sull'applicativo della comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, da effettuarsi a cadenza quadriennale ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013 in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ad ogni modo, qualora i dati di autocontrollo siano stati regolarmente caricati sull'applicativo AUA POINT, nella suddetta comunicazione si potrà fare riferimento agli stessi, senza la necessità di trasmettere i referti analitici.

5. Accesso all'applicativo e registrazione

L'accesso all'applicativo avviene attraverso il link <http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT>.

In caso di primo accesso il Gestore dovrà compilare (tramite il pulsante "Inizia") una scheda sull'anagrafica dell'azienda e sulla tipologia di autorizzazione in possesso; al termine della compilazione le credenziali di accesso verranno fornite via mail direttamente all'utente, che le dovrà conservare per le successive attività.

In caso di variazione ragione sociale/voltura, con attività lavorativa immutata, occorre caricare la stessa all'interno della sezione documentazione.

6. Scadenza per l'inserimento dei dati

Ricordato che il caricamento dei dati sull'applicativo AUA POINT ha lo scopo – tra l'altro – di sostituire (ove prevista) la trasmissione dei dati degli autocontrolli agli Enti e tenuto conto che dall'applicativo sono desumibili la data del campionamento/analisi e del caricamento del dato, le tempistiche di caricamento dei dati sull'applicativo dovranno tener conto di quanto previsto nell'autorizzazione; in tal senso

- nel caso l'autorizzazione preveda una specifica tempistica per l'effettuazione e la trasmissione dei dati di autocontrollo, gli stessi dovranno essere caricati su AUA POINT secondo tali tempistiche; rientrano, ad esempio, in tale categoria le **analisi di messa a regime** eseguita ai sensi dell'art.269 c.6 del d.lgs. 152/2006 la cui effettuazione e trasmissione deve essere effettuata secondo specifiche tempistiche individuate nell'autorizzazione;
- nel caso in cui l'autorizzazione non preveda una specifica tempistica, come nel caso delle analisi periodiche, i dati potranno essere caricati al più entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello del periodo oggetto di monitoraggio; a partire da tale

data i dati inseriti verranno convalidati (ovvero "bloccati", non più modificabili) automaticamente dall'applicativo.;

7. Manuale utente e servizio di HELP DESK

È possibile scaricare il Manuale nella home page di AUAPPOINT nella sezione "Help on line"

Sono presenti una serie di FAQ per la risoluzione di problemi operativi inerenti alla compilazione dell'applicativo, nonché - nella pagina Home - i riferimenti delle mail ARPA per eventuali richieste di assistenza in funzione della provincia in cui è situata l'azienda.

Ulteriori FAQ e chiarimenti sono disponibili alla seguente pagine del sito di ARPA Lombardia:

<https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/AUA/AUA-Point.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli>